



# Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale

## D.L. 122/2021 / A.C. 3279

Dossier n° 125 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

16 settembre 2021

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3279
D.L.	122/2021
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	3
Date:	
presentazione:	10 settembre 2021
assegnazione:	10 settembre 2021
Commissione competente :	XII Affari sociali
Stato dell'iter:	in corso di esame in Commissione

### Contenuto

**L'articolo 1, comma 1**, inserisce due articoli aggiuntivi (9-ter.1 e 9-ter.2) dopo l'articolo 9-ter del decreto-legge n. 52 del 2021 relativo alle certificazioni verdi COVID-19.

L'articolo 9-ter.1 estende l'obbligo di utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico previsto fino al 31 dicembre 2021 anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e degli Istituti tecnici superiori (ITS). Il comma 2 dell'articolo dispone che sino al 31 dicembre 2021 il possesso e l'esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 costituiscono condizioni necessarie per l'accesso da parte di chiunque presso ogni struttura nella quale siano erogati servizi di istruzione, formazione ed educazione, fatta eccezione per bambini, alunni e studenti dei corsi (l'eccezione non opera invece per coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori).

Il comma 4 attribuisce funzioni di controllo ai dirigenti scolastici; nel caso di lavoratori esterni la verifica è posta in capo ai rispettivi datori di lavoro. Il comma 5 stabilisce le sanzioni.

L'articolo 9-ter.2 al comma 1 estende anche a chiunque acceda, fino al 31 dicembre 2021, a qualsiasi titolo alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica l'obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19. Anche in questo caso il comma 2 esclude dall'obbligo coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. E anche in questo caso sono individuati nei responsabili delle istituzioni i titolari delle funzioni di controllo, per le quali si rinvia anche a un DPCM attuativo (comma 3) e le sanzioni (comma 4).

Il **comma 2 dell'articolo 1** reca una disposizione di coordinamento in materia di sanzioni per la violazione dell'articolo 9-ter e 9-ter.1 (introdotto, quest'ultimo, dal medesimo articolo 1) del decreto-legge n. 52 del 2021.

**L'articolo 2**, attraverso l'introduzione del nuovo articolo 4-bis nel decreto-legge n. 44 del 2021, estende, al comma 1, l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 nell'ambito delle professioni sanitarie anche ai soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa in strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti e nelle strutture socio-assistenziali.

Il comma 2 esonera dall'obbligo vaccinale i soggetti dichiarati esenti, anche provvisoriamente, dalla campagna vaccinale. Il comma 3 disciplina le modalità di verifica. Il comma 4 prevede che in caso di

accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale si applica la sospensione dell'attività lavorativa e della relativa remunerazione, fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Il comma 5 disciplina invece il regime sanzionatorio in caso di accesso alle strutture da parte di soggetti che non abbiano assolto all'obbligo vaccinale.

**L'articolo 3** dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

## Collegamento con lavori legislativi in corso

Nel corso dell'esame del disegno di legge C 3264 di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, è stato presentato **l'emendamento 1.500 del Governo** che fa "confluire" in quel decreto-legge il contenuto del provvedimento in esame; *al riguardo, si ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno 9/2835-A/10, sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; tale ordine del giorno, dopo aver richiamato nelle premesse il parere del Comitato sul provvedimento in discussione, impegna il Governo "ad operare per evitare la "confluenza" tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari"; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. "DL proroga termini") il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegna il Governo "a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10"; da ultimo, la posizione del Comitato è stata ripresa dal Presidente della Repubblica nella lettera del 23 luglio 2021 ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio sulla conversione del decreto-legge n. 73 del 2021; tra le altre cose, nella lettera, il Presidente della Repubblica osserva che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare".*

## Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 3 articoli, per un totale di 5 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla **ratio unitaria** di aggiornare le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 attraverso, da un lato, l'introduzione di ulteriori disposizioni in ordine alle modalità di accesso alle strutture scolastiche, educative e formative e alle sedi universitarie, e, dall'altro lato, l'ampliamento delle categorie di soggetti tenuti all'obbligo vaccinale in ambito socio-assistenziale e socio-sanitari.

## Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

**L'articolo 1, al comma 1, capoverso articolo 9-ter.1**, integra, sia pure non in forma di novella, il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 111 del 2021, ancora in corso di conversione (C. 3264) con riferimento all'ambito di applicazione delle disposizioni in materia dell'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario, peraltro dando seguito ad alcuni rilievi contenuti nel parere approvato dal Comitato per la legislazione nella seduta dell'8 settembre 2021; in proposito si ricorda che il Comitato per la legislazione ha costantemente raccomandato di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere

(si veda ad esempio il parere reso nella seduta del 17 dicembre 2020 sul disegno di legge C. 2828 del decreto-legge n. 135 del 2020, cd. DL ristori); si ricorda tuttavia che, recentemente, nel parere reso nella seduta dell'8 settembre 2021 proprio sul disegno di legge C. 3264 di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021 il Comitato ha ritenuto di non ribadire tale raccomandazione " alla luce dell'assoluta peculiarità dell'emergenza in corso".

Con riferimento ai rilievi avanzati nel parere sul **decreto-legge n. 111 del 2021** questi concernevano le seguenti esigenze di approfondimento:

- i commi 2 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 111 individuano come ambito di applicazione delle disposizioni in materia di riavvio in sicurezza delle attività scolastiche le "istituzioni del sistema nazionale di istruzione"; ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000, nel sistema nazionale di istruzione non sono ricomprese le scuole non paritarie e i centri provinciali per l'istruzione degli adulti; a tali realtà fa però

riferimento, includendole nell'ambito di applicazione dell'articolo in commento, la nota attuativa della disposizione del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione del Ministero dell'istruzione del 13 agosto scorso;

- il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 111 stabilisce, al primo periodo, che, per il trattamento dei soggetti positivi all'infezione da SARS-CoV-2, in ambito scolastico e dei servizi educativi per l'infanzia, si applichino i protocolli e le linee guida adottati per lo svolgimento delle attività economiche e sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020 e dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021; non è però richiamata la possibilità di adottare con altra procedura prescrizioni specifiche per l'ambito scolastico, come effettivamente avvenuto (si vedano da ultimo le indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico);
- il secondo periodo del medesimo comma 3 prevede che protocolli e linee guida possano derogare all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità; il successivo terzo periodo prevede la stessa possibilità di deroga per le università; sul punto il parere rilevava l'opportunità di specificare le modalità con le quali accertare i requisiti del completamento del ciclo vaccinale o della guarigione ed in particolare se si intendessero utilizzare a tal fine le certificazioni verdi COVID-19; in proposito il parere ricordava però che le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate anche in presenza di un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo e che l'articolo 13 del DPCM del 17 giugno 2021 dispone che "la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (il cd. QR code), utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'interessato, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione"; sul punto il parere invitava anche a considerare che allo stato non è previsto, per gli studenti non universitari, il possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso alle lezioni;
- il comma 7 dell'articolo 1 prevede che le disposizioni recate dall'articolo 1 si applichino, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università; non vi è invece alcun riferimento alle attività da svolgere negli istituti tecnici superiori (ITS) e nel sistema di istruzione e formazione professionale;
- il comma 1 dell'articolo 2 prevede che l'accesso e l'utilizzo di alcune tipologie di mezzi di trasporto sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde COVID-19; al riguardo, il parere invitava a valutare l'opportunità di approfondire se si intendesse includere anche i conducenti e il personale addetto a tali mezzi.

Rispetto a questo quadro, l'articolo 1 del decreto-legge n. 122 in commento precisa che le disposizioni in materia di utilizzo di certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito dell'istruzione scolastica e universitaria si applicano anche a:

- i servizi educativi per l'infanzia
- i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
- i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale;
- i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
- gli Istituti Tecnici Superiori (ITS).